



# Fondazione Osimana Padre Bambozzi

## **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita la Fondazione di Partecipazione "Fondazione Osimana Padre Bambozzi" (di seguito: "Fondazione"), persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia giuridica, statutaria, tecnica, amministrativa e gestionale.

## **Art. 2 – Storia e origini**

La Fondazione è il risultato della trasformazione in Fondazione dell'IPAB "Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi" (già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza *ex lege* n. 6972 del 1890), ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche 26 febbraio 2008, n. 5 ("Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona").

L'Opera Pia Istituti Riuniti "Padre Benvenuto Bambozzi" trae la sua origine dal Regio Decreto del 2 gennaio 1881 a seguito del quale l'Opera Pia Asilo di MendicITÀ Vittorio Emanuele II viene eretta in Ente Morale (fondendosi con il preesistente Ospizio dei Cronici).

Con D.R. del 9 febbraio 1939 l'amministrazione dell'Asilo di MendicITÀ Vittorio Emanuele II, a seguito del decentramento di 14 opere pie dall'ECA, viene affidata agli Istituti Riuniti di Beneficenza.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1693 del 2 aprile 1990 la denominazione dell'Opera Pia Asilo di MendicITÀ V.E.II viene mutata in "Casa di Riposo Padre Benvenuto Bambozzi".

Con delibera della Giunta Regionale n. 2191 del 14 settembre 1998 nell'Opera Pia vengono convogliati tutti i beni delle seguenti estinte opere pie:

Orfanotrofi Femminili Riuniti, Orfanotrofo Maschile, Galamini, Ospizio Marino, Borsa di Studi Universitari Dr. Amodei, Cialabrini, Campana, Gallo, Farné, Fiducci e Sebastianelli.

Giuste deliberazioni n. 12 del 4 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione degli Istituti riuniti Padre Benvenuto Bambozzi e n. 32 del 9 giugno 2011 del Consiglio Comunale di Osimo con la quale si è approvato l'Atto di intesa di cui alla l.r. n. 5/2008, l'Opera ha attivato la procedura di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

## **Art. 3 – Finalità e divieto di distribuzione degli utili**

La Fondazione persegue finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie, a favore delle persone anziane e/o disabili e/o temporaneamente non autosufficienti, in stato di bisogno o disagio sociale, in via preferenziale attraverso l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi di carattere residenziale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, la Fondazione potrà altresì assicurare tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali che si rendessero necessarie per rispondere ai bisogni della propria utenza e del territorio.

La Fondazione persegue inoltre la finalità di valorizzare il proprio patrimonio.

Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione conserva l'originaria volontà dei Fondatori di dare preferenza negli interventi ai cittadini residenti nel Comune di Osimo.

#### **Art. 4 – Attività**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, la Fondazione potrà:

1. realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale e domiciliare, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone non autosufficienti, in particolare anziane, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
2. collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
3. promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa.

#### **Art. 5 – Sede e ambito territoriale di riferimento**

La Fondazione ha sede nel Comune di Osimo (Ancona), in via Matteotti n. 2 ed opera nell'ambito territoriale della Regione Marche.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

#### **Art. 6 – Patrimonio**

##### **1. Composizione**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;

- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad incrementare il patrimonio;

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali
- i beni immobili di valore storico e artistico
- i beni mobili di valore storico artistico

## **2. Gestione**

Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni, rapportato ad attualità.

Gli oneri assistenziali e di culto, gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni testamentarie, sono integralmente assunti dalla Fondazione e saranno adempiuti nei limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate.

Il Regolamento di funzionamento disciplinerà le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione.

### **Art. 7 – Fondo di gestione**

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi derivanti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Partecipanti istituzionali;
- g) da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse e/o strumentali a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

### **Art. 8 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva i programmi di attività ed il budget di esercizio, quale strumento flessibile di programmazione e controllo. I programmi di attività e il budget di esercizio, nonché il bilancio di esercizio e la proposta di bilancio sociale devono essere trasmessi ai soci fondatori, accompagnati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed inoltre ad accantonamento ad apposita riserva del fondo di dotazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano dalla legge stessa consentite in favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art. 9 – Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione sono così individuati:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Sostenitori.

### **Art. 10 - Fondatori**

Sono Fondatori le persone giuridiche, pubbliche e/o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, sottoscrivono l'atto costitutivo. I Fondatori sono garanti del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e della loro realizzazione.

Il Comune di Osimo, in qualità di Fondatore, si impegna a contribuire al patrimonio della Fondazione per un importo pari a ..... (qui in lettere) euro.

E' possibile l'accoglimento in fase successiva, alla costituzione della Fondazione di nuovi soggetti con la qualifica di fondatore purché il Consiglio di Amministrazione ne approvi l'ingresso a maggioranza assoluta di voti

### **Art. 11 – Partecipanti istituzionali**

Possono acquisire la qualifica di "partecipanti istituzionali" le persone giuridiche singole o associate, pubbliche o private, che si impegnano a contribuire su base pluriennale al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nella forma o nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante istituzionale ha durata per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

La nomina del partecipanti istituzionale avviene a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio medesimo.

## **Art. 12 – Partecipanti Sostenitori**

Sono qualificati Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che condividono le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono alla medesima e alla realizzazione degli scopi della stessa mediante contributi in denaro annuali il cui importo è stabilito dal consiglio di amministrazione. Gli apporti possono consistere altresì in attività diretta professionale non di particolare rilievo ovvero in beni materiali.

La qualifica di Partecipante sostenitore ha durata per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti sostenitori sono nominati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio medesimo.

## **Art. 13 – Esclusione e recesso dei Partecipanti**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri, in ordine all'esclusione dei Partecipanti in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.

In via esemplificativa e non tassativa, i casi di inadempimento possono consistere in:  
mancata contribuzione ovvero mancato conferimento di quanto i Partecipanti sono obbligati verso la Fondazione;  
mancata effettuazione delle prestazioni patrimoniali promesse.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche nei seguenti casi:  
estinzione a qualsiasi titolo dovuto;  
fallimento o apertura delle procedure concorsuali o anche extragiudiziali.

I partecipanti possono, giustificandone il motivo, recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e l'obbligo di comunicare la loro decisione con preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione di almeno 3 mesi.

## **Art. 14 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione.

## **Art. 15 – Assemblea di partecipazione**

L'Assemblea di partecipazione è composta dai Fondatori, dai Partecipanti istituzionali e dai Partecipanti sostenitori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno per

riferire sull'andamento delle attività della stessa e per acquisire da parte dei membri, consigli e proposte dirette al miglioramento e potenziamento dei servizi erogati dalla Fondazione.

All'Assemblea spetta nominare ovvero sostituire, qualora venisse a decadere il componente del Consiglio di Amministrazione di propria competenza.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea medesima all'atto della prima riunione.

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e indennità**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Osimo, uno nominato dall'Assemblea di Partecipazione e uno dal Sindaco del Comune di Osimo che assumerà la carica di Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio sono scelti tra persone che abbiano una specifica e documentata competenza professionale, scientifica o amministrativa, o per studi compiuti, o per funzioni dispiagate in ambiti pubblici o privati, o per competenze acquisite, o per uffici pubblici ricoperti e che rispondano al requisito della idoneità morale.

Il Consiglio rimane in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di due volte. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un singolo Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito; in caso di dimissioni dell'intero Consiglio il nuovo Consiglio rimane in carica per 5 anni.

In ogni caso, l'elezione di un nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione che continuerà ad esercitare l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi membri

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione all'ente ovvero soggetto che ha provveduto alla nomina. Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, dal membro designato dal preposto che ha provveduto alla nomina del consigliere decaduto.

Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che:

- sono dipendenti dalla Fondazione
- che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- che ricoprono le cariche di parlamentare europeo e/o italiano, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Osimo;
- che ricoprono le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Ancona o della Regione Marche;
- che rivestono incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Marche.

I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso spese ed alla indennità di missione di importo non superiore a quella prevista per gli amministratori locali.

Possono avere altresì diritto alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri del Comune di Osimo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre l'attribuzione al Presidente di un'indennità di carica in sostituzione dell'indennità di presenza in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

### **Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi politico-amministrativi e strategici della Fondazione, individuando gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Il Consiglio ha competenza, in particolare, sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione e loro modifiche;
- b) l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni e l'approvazione dei conti consuntivi;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) la stipulazione di convenzioni nonché la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) la contrazione di mutui;
- f) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- g) gli acquisti, le permutate, le alienazioni, le locazioni e i contratti di comodato riguardanti immobili;
- h) donazioni e oblazioni;
- i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Fondazione presso altri Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;
- l) la pronuncia della decadenza dei Consiglieri, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto;
- m) la deliberazione di esclusione dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 13 del Presente Statuto.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare, secondo un'apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita della Fondazione ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Le deliberazioni in ordine agli atti determinati ai sensi del comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Fondazione.

Le modifiche statutarie devono essere approvate dal Consiglio Comunale di Osimo.

### **Art. 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il primo Consiglio di Amministrazione successivo alla trasformazione dell'IPAB si insedia a seguito di convocazione del Presidente uscente, entro 10 giorni dal ricevimento del Decreto del Sindaco di nomina del Presidente, della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei tre membri e della comunicazione di nomina da parte del Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali delle Marche del componente di loro competenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente periodicamente in via ordinaria, e in via straordinaria quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In quest'ultimo, caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

La convocazione deve essere trasmessa a mezzo lettera, fax ovvero posta elettronica al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima, e nelle convocazioni d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, questa viene dichiarata chiusa dal Presidente che ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore della Fondazione, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, per le quali si richiede la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; esse hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai Consiglieri intervenuti.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere del Direttore. Il testo dei pareri deve essere inserito nella deliberazione.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti in conformità alle leggi vigenti sulla trasparenza amministrativa.

### **Art. 19 – Il Presidente e le sue competenze**

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare, il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività della Fondazione;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che il Direttore, gli uffici e i servizi della Fondazione svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio;
- f) conferisce incarichi speciali ai singoli Consiglieri su determinati settori della vita della Fondazione;



- g) per particolari motivi di necessità ed urgenza, dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti.
- h) nomina il vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

#### **Art. 20 - Organizzazione dei servizi**

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

Per assicurare una più efficace tutela dell'azione complessiva svolta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva uno o più regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché adotta gli idonei modelli organizzativi previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La Fondazione, al fine di promuovere la partecipazione degli utenti, dei loro familiari e di rappresentanze istituzionali e sociali, può istituire un Comitato consultivo le cui funzioni, composizione e modalità di funzionamento sono stabilite nel regolamento interno.

La Fondazione riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

E' assicurata l'assistenza religiosa mediante accordi con le Autorità religiose dei culti praticati dagli ospiti.

#### **Art. 21 - Compiti e funzioni del Direttore**

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del medesimo.

Il Direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della Fondazione, così come disciplinato nel Regolamento di organizzazione.

Il Direttore risponde del proprio operato all'organo di amministrazione della Fondazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dalla Fondazione, formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo della stessa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, assegna al Direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie e ne controlla e verifica i risultati.

Quale figura apicale, spetta al Direttore, in conformità alle direttive generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, la gestione delle attività e delle risorse proprie di ciascuna area e la responsabilità dei relativi risultati.

Tali competenze comprendono l'adozione degli atti a rilevanza esterna indicati nei regolamenti dell'Ente.

#### **Art. 22 - L'Organo di Revisione: nomina, funzioni e responsabilità**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Revisione, monocratico ovvero

collegiale, stabilendone il compenso.

L'Organo di Revisione è scelto fra persone di adeguata professionalità e iscritte all'Albo dei revisori contabili.

L'Organo di Revisione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un altro mandato consecutivo.

L'Organo di Revisione:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Fondazione;
- b) attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- c) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Organo di Revisione ha accesso a tutti gli uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni dell'Organo di Revisione e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi della Fondazione.

L'Organo di Revisione riferisce al Consiglio di amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Revisione sono verbalizzate in apposito registro.

L'Organo di Revisione risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

### **Art. 23 - Organizzazione del personale**

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutto il personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione al momento della trasformazione mantiene le medesime funzioni anche a seguito della stessa.

La Fondazione manterrà il riferimento al CCNL vigente fino alla trasformazione per il personale assunto prima della trasformazione.

A seguito della trasformazione, spetterà al Consiglio di Amministrazione individuare il CCNL da applicare.

### **Art. 24 - Estinzione**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Osimo per fini di pubblica utilità.

### **Art. 25 - Norma transitoria**

Il presente Statuto entra in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che lo approva.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per il primo mandato successivo alla trasformazione, il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal MINISTRO PROVINCIALE dei Frati Minori Conventuali delle Marche dato che la Fondazione è intitolata al Venerabile Padre Benvenuto Bambozzi.

#### **Art. 26 – Clausola di rinvio**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale di Osimo con atto deliberativo n. 33 del 9 giugno 2011 e dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi con atto deliberativo n. 15 del 14 giugno 2011 ed è allegato all'atto di trasformazione a cura del Notaio Scoccianti di Osimo del 28 giugno 2011 repertorio n. 26517.